



**CAPITOLATO GENERALE
D'APPALTO**

*** * * * ***

ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI TELECAMERE IP

LOTTO 1 – APPARATI PER AUTOMOTIVE

LOTTO 2 – APPARATI PER PARCHEGGI E COMPENSORI

Settembre 2016

INDICE

<i>Art. 1. Definizioni</i>	3
<i>Art. 2. Oggetto dell'appalto</i>	3
<i>Art. 3. Modalità di esecuzione del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti applicativi - Osservanza di norme e prescrizioni</i>	4
<i>Art. 4. Importo e invariabilità del corrispettivo - Oneri dell'Appaltatore</i>	7
<i>Art. 5. Cauzione definitiva</i>	8
<i>Art. 6. Assicurazioni</i>	9
<i>Art. 7. Subappalto</i>	9
<i>Art. 8. Variazioni al progetto – sospensione del contratto</i>	11
<i>Art. 9. Domicilio dell'Appaltatore</i>	13
<i>Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore</i>	13
<i>Art. 11. Termini di esecuzione</i>	15
<i>Art. 12. Penalità</i>	16
<i>Art. 13. Contabilizzazione – Pagamenti</i>	17
<i>Art. 14. Collaudi, attività di monitoraggio e test</i>	18
<i>Art. 15. Garanzia</i>	19
<i>Art. 16. Danni</i>	21
<i>Art. 17. Recesso dal contratto</i>	21
<i>Art. 18. Contestazioni - Risoluzione del contratto</i>	21
<i>Art. 19. Giurisdizione e foro competente</i>	22
<i>Art. 20. Tutela di brevetti e privative</i>	24
<i>Art. 21. Obbligo di riservatezza</i>	24
<i>Art. 22. Trattamento fiscale</i>	24
<i>Art. 23. Cessione Contratto</i>	24
<i>Art. 1. Specifiche tecniche</i>	26
<i>Art. 1.1 Telecamere D/N IP automotive/railway</i>	26
<i>Art. 2. Specifiche tecniche</i>	28
<i>Art. 2.1 Telecamere D/N IP per interno</i>	28
<i>Art. 2.2 Telecamere D/N IP per esterno</i>	29

PARTE I
PARTE GENERALE
CAPO I

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente contratto si intende per:

GTT, Ente Appaltante, Committente: GTT S.p.A. con sede in C.so Turati, 19/6 – Torino;

Appaltatore, Ditta, Esecutore, Fornitore, Ditta Aggiudicataria, D.A.: soggetto esecutore del contratto di appalto;

Rappresentante dell'Appaltatore: soggetto che agisce in nome e per conto dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione della Prestazione;

Fornitura: oggetto degli accordi quadro e dei singoli contratti applicativi;

Contratto: quanto indicato nel presente Appalto;

Apparecchiatura, apparato, TVCC: individua le telecamere oggetto della presente fornitura;

Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario;

Giorni lavorativi o feriali: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute;

R.U.P. - Responsabile unico del procedimento di GTT: colui che svolge le funzioni ed i compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

D.E.C. - Direttore GTT dell'esecuzione del contratto: colui che svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto (art. 101 e art. 111 del D.Lgs. 50/2016);

Assistente del D.E.C. (eventuale): colui che collabora con il DEC nel vigilare sulla corretta esecuzione del contratto svolgendo in particolare le attività che gli sono delegate da DEC;

Collaudatore: Persona singola o commissione di collaudo nominata da GTT e incaricata del collaudo della fornitura.

Art. 2. Oggetto dell'appalto

L'Appalto è finalizzato alla stipula di due Accordi Quadro che, sinteticamente, hanno per oggetto le seguenti attività:

- **Lotto 1 – fornitura di n° 1200 telecamere D/N IP auto motive/railway;**

- **Lotto 2 – fornitura di n° 500 telecamere minidome D/N IP per interno e di n° 500 telecamere D/N IP per esterno;**

e per entrambi i lotti:

- assistenza e supporto;
- garanzia per 24 mesi (salvo miglioramento offerto);
- fornitura dei manuali d'uso e manutenzione e relativi documenti tecnici.

Ogni documento presentato dovrà essere redatto in lingua italiana, presentato su supporto cartaceo in triplice copia oltre ad una copia su supporto informatico (file formato *.PDF).

Le attività in oggetto sono descritte in dettaglio nelle specifiche tecniche allegate al presente documento, che l'Appaltatore s'impegna ad applicare integralmente.

Art. 3. Modalità di esecuzione del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti applicativi - Osservanza di norme e prescrizioni

I singoli accordi quadro saranno divisi indicativamente in 4 contratti applicativi per ogni singolo lotto e che saranno così articolati:

LOTTO 1

- **primo contratto applicativo [C.A.1.1]: 350 apparati;**
- **secondo contratto applicativo [C.A.1.2]: 350 apparati;**
- **terzo contratto applicativo [C.A.1.3]: 250 apparati;**
- **quarto contratto applicativo [C.A.1.4]: 250 apparati.**

LOTTO 2

- **primo contratto applicativo [C.A.2.1]: n° 250 apparati;**
- **secondo contratto applicativo [C.A.2.2]: n° 250 apparati;**
- **terzo contratto applicativo [C.A.2.3]: n° 250 apparati;**
- **quarto contratto applicativo [C.A.2.4]: n° 250 apparati.**

GTT si riserva la facoltà di ampliare o ridurre il numero di apparati previsti per i diversi contratti applicativi, nei limiti comunque del numero complessivo di apparati e, in tal caso i tempi di esecuzione saranno concordati proporzionalmente, in aumento o in diminuzione, con il fornitore aggiudicatario.

Gli impegni descritti e contenuti negli accordi quadro sono da intendersi quali indicazioni di bisogni stimati da GTT nell'arco temporale di validità degli accordi quadro. Pertanto tali indicazioni non costituiscono impegno vincolante per GTT che si riserva la facoltà di non affidare i contratti applicativi successivi al primo.

Fatta salva la facoltà di cui sopra, nel periodo di validità (4 anni decorrenti dalla firma del contratto di accordo quadro) si procederà con il primo contratto applicativo per ogni singolo lotto

e quindi, a seguito del collaudo con esito positivo, si procederà con i successivi contratti applicativi.

GTT si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di ulteriori apparati TVCC per un valore fino ad un importo massimo del 20% dell'importo complessivo di ogni lotto.

In tal caso è obbligo del Fornitore eseguire le prestazioni in aumento applicando gli stessi prezzi unitari di contratto e senza null'altro pretendere.

Il Fornitore aggiudicatario non potrà sollevare eccezione alcuna né pretendere indennizzi o risarcimenti di qualunque specie qualora non si procedesse al completamento della fornitura prevista dal presente accordo quadro.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara a tutti gli effetti di legge e di contratto:

- 1) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Contratto e di tutti gli elaborati ivi allegati che possano influire sull'esecuzione della fornitura;
- 2) di poter fornire telecamere rispondenti alle specifiche tecniche allegate e comunque nel rispetto della propria offerta presentata;
- 3) di aver compiuto ogni utile accertamento e verifica relativamente alle condizioni ambientali e logistiche nell'ambito delle quali deve essere effettuata la prestazione. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a far valere quale esimente della propria responsabilità gli eventuali ostacoli derivanti dalle condizioni ambientali e logistiche in cui si trova ad operare;
- 4) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura e sul costo dei componenti e della manodopera, per effettuare le attività previste a regola d'arte e fornire gli apparati funzionanti e pertanto di ritenere il prezzo concordato equo e remunerativo;
- 5) di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni e costo del lavoro, di previdenza e assistenza nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro anche ai sensi della D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.

Le condizioni oggetto della suddetta conferma consentono l'immediata esecuzione delle attività richieste sicché l'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione della prestazione, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

L'Appaltatore, quindi, dichiara di avere le possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle attività, secondo le migliori norme e i sistemi costruttivi.

L'Appaltatore dovrà attenersi a tutti gli ordini e le istruzioni che gli saranno impartiti dal RUP e/o dal DEC di GTT in relazione alle modalità di esecuzione della Prestazione.

Non è stato redatto il DUVRI e gli oneri derivanti da interferenza sono nulli in quanto trattasi di mera fornitura per cui ricorrono i presupposti di cui all'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. L'Appaltatore dovrà ottemperare all'osservanza delle seguenti norme, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) D.Lgs. 50/2016: il Decreto Legislativo 50 e s.m.i. del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/24/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia elettrica, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- b) D.P.R. 207/2010: il Decreto del Presidente della Repubblica 207 e s.m.i. dello 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (*per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. 50/2016*);
- c) D.Lgs. 81/08: Il Decreto Legislativo 81 e s.m.i. del 09/04/2008 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 03/08/2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- d) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, ANCC, anche se non espressamente richiamate;
- e) le norme CEI ed EN in materia;
- f) ogni normativa sopravvenuta in corso di esecuzione del rapporto.

In caso di inadempienza e inosservanza di norme imperative e/o di sicurezza del lavoro o dei dati trattati GTT ha facoltà di risolvere il contratto.

L'Impresa aggiudicataria dovrà osservare tutte le norme e i regolamenti vigenti, anche se eccezionali o contingenti o locali o entrati in vigore dopo l'affidamento dell'incarico, qualunque sia l'Autorità emanante ed il campo di applicazione.

L'Impresa è obbligata a rispettare tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore si impegna ad applicare al personale subordinato condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle previste dal CCNL della categoria di riferimento stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; inoltre si impegna ad applicare tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e d'igiene.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente da ogni sua qualificazione giuridica economica. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

L'Appaltante avrà il diritto di pretendere l'ottemperanza delle suddette norme, anche se di esse non è fatto alcun cenno del presente schema di contratto e capitolato.

Il caso di violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. la Committenza si riserva di procedere alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti da GTT.

Art. 4. Importo e invariabilità del corrispettivo - Oneri dell'Appaltatore

L'importo dell'accordo quadro relativo al Lotto 1 è pari a € (€) + IVA.

Gli oneri della sicurezza sono nulli in quanto trattasi di mera fornitura.

L'importo deve intendersi come importo onnicomprensivo, fisso ed invariabile "chiavi in mano", riferito a tutte le prestazioni così come risultano individuabili dalla documentazione tecnica contrattuale e risulta così suddiviso:

FORNITURA

(importi IVA esclusa)

	U.M.	Q.TA'	P.U.	T.TOT.
o Telecamere auto motive	cad	1200	€.....	€.....

L'importo del accordo quadro relativo al Lotto 2 è pari a € (€) + IVA.

Gli oneri della sicurezza sono nulli in quanto trattasi di mera fornitura.

L'importo deve intendersi come importo onnicomprensivo, fisso ed invariabile "chiavi in mano", riferito a tutte le prestazioni così come risultano individuabili dalla documentazione tecnica contrattuale e risulta così suddiviso:

FORNITURA

(importi IVA esclusa)

	U.M.	Q.TA'	P.U.	T.TOT.
o Telecamere per interno	cad	500	€.....	€.....
o Telecamere per esterno	cad	500	€.....	€.....

In particolare, a titolo esemplificato, con il prezzo convenuto si intendono comprese e compensate tutte le spese ed oneri per:

1. attività da eseguirsi, nessuna esclusa, ivi comprese le spese di spedizione, il ritiro della merce fino alla data di consegna al Committente;

2. tutte le attività correlate alle operazioni di monitoraggio, test e collaudo poste in essere dall'Appaltatore per le operazioni di collaudo;
3. fornitura di tutti gli apparati secondo le specifiche tecniche di base e comunque secondo l'offerta migliorativa presentata in gara come riassunte nelle schede allegate e nella relazione illustrativa che costituiscono parte integrante del presente contratto;
4. fornitura di tutti gli aggiornamenti e sviluppi software prodotti e/o forniti dall'Aggiudicataria (sia propri che di terze parti), nonché del software relativo agli ambienti SO necessari, comprensive di nuove release;
5. fornitura e aggiornamento dei manuali di uso e manutenzione e della relativa documentazione tecnica;
6. la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i componenti da ripararsi/acquistarsi pronti all'impiego in qualsiasi momento delle attività.

Si indicano inoltre a titolo esemplificativo le seguenti spese generali che sono da intendersi comprese nel prezzo del contratto e perciò a carico dell'esecutore:

1. le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro (se previste);
2. gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
3. la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore.

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in Contratto.

La D.A. garantisce, per la durata del presente contratto la disponibilità di tutti i pezzi di ricambio necessari per la gestione dell'intero parco macchine fornito ed oggetto del presente contratto.

Art. 5. Cauzione definitiva

L'aggiudicatario sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte, pari al 10% dell'importo del primo contratto applicativo del singolo Lotto (fatto salvo l'applicazione di quanto previsto all'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i).

Con l'eventuale attivazione dei successivi contratti applicativi l'Appaltatore provvederà a versare le relative cauzioni definitive sempre dell'importo pari al 10% del valore di ogni singolo contratto, ai sensi e secondo le modalità previste all'art. 103 del D.Lgs. 50/16.

Le garanzie dovranno essere espressamente prestata con le modalità di cui all'art. 93 comma 3 D.Lgs. 50/16 esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° Cod. civ. e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

Il Committente potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in caso di inadempimento dell'Appaltatore o anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori. E' comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se:

- in corso di esecuzione del contratto, venga incamerata, parzialmente o totalmente;
- il Committente abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori prestazioni.

In difetto GTT effettuerà la reintegra a valere sui pagamenti da corrispondere all'appaltatore.

Per ogni singolo contratto applicativo, la restituzione della cauzione definitiva avviene secondo quanto previsto all'art. 103 c. 5 del D.Lgs. 50/16 fatta salva una quota percentuale del 20% che sarà svincolata solo al termine della garanzia contrattuale.

Art. 6. Assicurazioni

Non prevista.

Art. 7. Subappalto

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.L.gs. 50/16 nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle richiamate norme di legge e dal Contratto previa indicazione in sede di offerta da parte dell'Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa autorizzazione del Committente.

E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

Per le infrazioni alle disposizioni sopra richiamate e riportate, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, il Committente provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, e si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente delle prestazioni subappaltate in solido con il Subappaltatore.

L'Appaltatore non potrà liberarsi dalle contestazioni mosse dal Committente in ordine all'esecuzione dell'appalto chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi.

Se durante l'esecuzione del contratto, ed in qualsiasi momento, il Committente stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il Subappaltatore è inadeguato od indesiderabile, potrà esercitare la facoltà di chiederne la rimozione, previo invio di opportuna comunicazione per iscritto all'Appaltatore. Al ricevimento della comunicazione scritta, l'Appaltatore dovrà prendere immediatamente misure per la risoluzione del relativo subappalto e per il conseguente allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore non potrà pretendere indennizzi, risarcimenti di danni a qualsivoglia titoli o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori a seguito dell'esercizio da parte del Committente di tale facoltà.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o comunque non oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte del Committente, l'Appaltatore dovrà far pervenire allo stesso la documentazione dell'avvenuta denuncia da parte del subappaltatore agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici competenti nonché la documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di subappalto (D.Lgs. 50/16) e sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati ai subappaltatori per i precedenti pagamenti in difetto GTT sospenderà i pagamenti ancora da effettuare.

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/10 e s.m.i.) la Società in nome e per conto proprio, si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei sub contratti stipulati per l'esecuzione del presente contratto e come condizione per l'autorizzazione al subappalto la seguente clausola:

"La Società/Ditta in qualità di subappaltatore/subcontraente della Società Appaltatrice, nell'ambito del presente contratto identificato con il CIG assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il subappaltatore / subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione a GTT S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s. m. e i."

L'appaltatore e il subappaltatore / subcontraente si impegnano a inviare copia del presente contratto a GTT S.p.A.

Art. 8. Variazioni al progetto – sospensione del contratto

Art. 8.1 Varianti

Nell'esecuzione della prestazione, l'Appaltatore dovrà adeguare il proprio operato in modo da rendere la prestazione conforme alle norme di legge e tecniche emanate nel corso dell'esecuzione della stessa, oltre che alle esigenze di qualsivoglia natura espresse dal Committente e del Direttore per l'Esecuzione del Contratto.

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto, si riserva la facoltà di ordinare le modifiche alle modalità esecutive che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del progetto nonché al fine di evitare interferenze con le altre lavorazioni in essere, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi diversi ed ulteriori da quelli stabiliti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, le varianti in corso di esecuzione devono essere preventivamente autorizzate dal RUP e comunque sempre deliberate dall'organo decisionale di GTT competente per importo il cui atto costituisce autorizzazione alla variante.

Sussistendo le condizioni di cui all'art. 106 del Codice Appalti, il Direttore dell'Esecuzione propone al RUP le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione. In particolare per le varianti in aumento contenute entro il quinto dell'importo complessivo di ogni lotto, la D.A. non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuta a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto dell'importo del contratto, previsti dall'art. 106 del Codice Appalti, GTT procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, che il RUP deve comunicare alla D.A.. Nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento, la D.A. deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei quindici giorni successivi al ricevimento di tale dichiarazione GTT a mezzo del RUP comunica alla D.A. le proprie determinazioni. Qualora l'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se GTT invece non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dalla D.A..

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) raggugliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e la D.A. e approvati dal Rup.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati da GTT su proposta del Rup.

Se la D.A. non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, GTT può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi e ove la D.A. non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al Rup.

L'Appaltatore metterà in opera, senza supplemento di canone, i perfezionamenti e/o le modifiche apportate al materiale e alle apparecchiature fornite (complessivi e/o componentistica, hw e/o sw) necessarie alla corretta gestione dei processi GTT.

Art. 8.2 Sospensione del contratto

L'impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire le prestazioni nei tempi fissati nel contratto per assicurare un regolare andamento dell'appalto e il Direttore dell'Esecuzione vigila sul rispetto di tali tempi. Il Direttore dell'Esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 107, comma 1 del Codice Appalti redigendo apposito verbale nel quale devono essere indicate:

- le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
- le prestazioni già effettuate;
- le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;

Il verbale deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria e inviato al Rup.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni previste dal singolo accordo quadro o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall'art. 107, comma 2, del Codice Appalti.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del richiamato art. 107 codice appalti nulla è previsto a titolo di risarcimento o indennizzo alla D.A. .

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione lo comunica al Rup affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal Rup, il Direttore dell'Esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve

riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il Direttore dell'Esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Art. 9. Domicilio dell'Appaltatore

Agli effetti contrattuali e giudiziali del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di eleggere domicilio legale in via tel. fax PEC

Presso il domicilio eletto, dovrà essere garantita la presenza di personale in misura tale da assicurare la pronta comunicazione ed intervento rispetto alle esigenze del Committente.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto saranno legittimamente poste in essere al domicilio eletto.

L'elezione di domicilio dovrà avvenire mediante atto scritto da consegnarsi al Responsabile del Procedimento al momento della sottoscrizione del Contratto.

Nell'ipotesi in cui il domicilio debba mutarsi in pendenza di contratto, l'Appaltatore dovrà avvisare il Committente almeno 20 gg. prima del trasferimento comunicandogli ogni nuovo dato. In assenza di tale comunicazione nei termini indicati, ogni comunicazione inviata presso il precedente domicilio verrà ritenuta come conosciuta dall'Appaltatore.

Nel caso di Associazione Temporanea d'Impresa le comunicazioni dirette alle mandanti saranno effettuate all'impresa mandataria presso il domicilio eletto ai sensi del presente articolo.

Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore nomina nella persona di il proprio Rappresentante al quale conferire mandato con rappresentanza per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione della prestazione. Il Rappresentante ha tutti i poteri decisionali rispetto alle attività da compiere in merito all'oggetto della prestazione. Segnatamente, il Rappresentante dovrà essere in grado di trattare con il RUP / Direttore per l'Esecuzione del Contratto, tutti gli aspetti di dettaglio inerenti l'esecuzione della prestazione ed assumere le relative decisioni e comunque sarà responsabile in nome e per conto dell'Appaltatore:

- dell'esecuzione della prestazione con la massima diligenza e regola d'arte e della rispondenza della stessa al progetto e alla offerta migliorativa presentata;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della gestione con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente di qualsivoglia natura.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo Rappresentante nei confronti del Committente.

Il Rappresentante deve garantire la sua presenza secondo necessità. Il Committente ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del Rappresentante senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo Rappresentante.

La direzione delle attività inerenti l'appalto, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore.

I controlli e le verifiche eseguiti da GTT non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita della fornitura ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali e alle norme di legge nonché all'adeguatezza delle misure adottate né da quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dell'esecuzione della prestazione.

Parimenti, ogni intervento dei soggetti indicati ai commi precedenti non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle attività; a tali funzioni s'intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore.

Il RUP e il DEC avranno la facoltà di rifiutare i componenti che giudicherà, a suo insindacabile giudizio, non idonei all'impiego e di far modificare le forniture che riterrà inaccettabili per deficienze di qualità nei componenti usati o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso particolare. Avrà pure la facoltà di vietare l'intervento di quei fornitori dell'Appaltatore che riterrà inadatti all'espletamento delle forniture loro affidate.

CAPO II

RAPPORTI FRA LE PARTI **ATTIVITÀ DI FORNITURA, POSA IN OPERA E AVVIAMENTO**

Art. 11. Termini di esecuzione

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP e dopo la sottoscrizione del contratto, dà **avvio all'esecuzione** del contratto di accordo quadro e del primo contratto applicativo mediante apposito ordine di servizio, firmato anche dalla D.A., nel quale sono indicati: 1) le prestazioni da eseguire divise per singolo lotto e per contratto applicativo; 2) i termini generali di esecuzione del contratto di accordo e dei singoli contratti applicativi per ognuno dei quali è previsto il termine di un anno di esecuzione.

La stessa procedura sarà utilizzata per i contratti applicativi successivi al primo.

Il Direttore dell'Esecuzione provvede, su indicazione del RUP, all'**avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza** nei casi indicati all'art. 32, comma 8, del Codice e, in tali casi, il verbale di consegna indica, altresì, le prestazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire.

Fermo restando l'ordine di servizio di avvio dell'esecuzione del contratto, con successivi e specifici ordini di servizio, il Direttore dell'Esecuzione in coordinamento con il RUP ordina alla D.A. la consegna di volta in volta dei quantitativi di apparati necessari al fabbisogno di GTT; ordinariamente gli OdS saranno emessi con cadenza trimestrale.

Gli ordini di servizio ed in generale ogni comunicazione con la D.A. sono trasmessi mediante posta elettronica certificata ed in tal caso i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dalla D.A. una volta acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.

In ogni caso gli ordini di servizio devono essere restituiti firmati dal titolare / legale rappresentante o rappresentante della D.A.

La fornitura standard prevede:

- Lotto 1: n° 90 TVCC;
- Lotto 2: n° 40 TVCC da interno e n° 20 TVCC da esterno;

resta inteso che GTT, nella stesura dell'OdS, potrà variare tali quantità in numero e in tipologia e il Fornitore non potrà sollevare obiezioni di sorta ovvero pretendere indennizzi o risarcimento alcuno.

La consegna del materiale necessario per consentire a GTT l'ammodernamento degli impianti dovrà avvenire entro 30 giorni naturali consecutivi dall'emissione del singolo ordine di servizio, salvo diverso termine nello stesso indicato.

A ricevimento del materiale, entro 10 giorni lavorativi, il Collaudatore di GTT provvederà ad effettuare un collaudo della fornitura sul 5% degli apparati consegnati dando comunicazione dell'esito del collaudo al RUP.

In caso di esito positivo sul 100% del campione il RUP provvederà ad inviare benestare alla D.A. per l'emissione della fattura.

In caso di esito negativo, anche solo parziale, non sarà dato benestare all'emissione della fattura e il RUP chiederà alla DA di attuare le necessarie modifiche (sostituzione dell'apparato compresa) definendone nel contempo le tempistiche. Il recepimento delle prescrizioni di GTT verrà attestato da una successiva verifica di collaudo che se avrà esito positivo darà corso al benestare del RUP per l'emissione della fattura per gli apparati consegnati.

Resta inteso che l'accettazione finale del singolo apparato (TVCC) è subordinata all'esito favorevole delle prove e dei collaudi attuati a seguito dell'effettiva installazione in campo. In caso di anomalie GTT provvederà a convocare, entro 5 giorni lavorativi, la D.A. per il collaudo in contraddittorio.

Dalla data del collaudo superato con esito positivo, e senza riserve, decorrerà la garanzia biennale o quella migliorativa offerta.

Nel caso GTT attui una variazione sulle quantità sopra riportate delle forniture standard le tempistiche per la consegna della fornitura saranno conteggiate proporzionalmente assumendo come tempo massimo di consegna 60 giorni naturali consecutivi.

Art. 12. Penalità

Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali in avanti riportate ovvero per la risoluzione del contratto per grave inadempimento nei casi consentiti.

Le penali sono così definite ed accettate dal Fornitore quando, per cause a lui imputabili, l'Appaltatore non dovesse:

- rispettare la scadenza prevista all'art. 11 per la consegna del materiale richiesto come da O.d.S: per ogni giorno solare o frazione rispetto al termine di esecuzione € 200/g
- rispettare la scadenza prevista all'art. 11 per il ripristino dell'anomalia rilevata: per ogni giorno solare o frazione rispetto al termine di esecuzione € 50/g

e fatta salva la possibilità, da parte di GTT, di richiedere ulteriori risarcimenti per i danni subiti. La somma della penalità non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'intero importo contrattuale del singolo accordo quadro; qualora lo superasse, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto dall'art. 108 comma 4 D.Lgs. 50/2016.

Le penali sono applicate dal RUP, previa contestazione scritta, in corso di contratto ovvero in sede di conto finale e l'importo delle stesse sarà trattenuto dalle somme dovute allo stesso Appaltatore e ove mancasse il credito di GTT nel confronto dell'Appaltatore, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse di GTT. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'organo decisionale di GTT su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura, l'Appaltatore dovrà farne denuncia documentata, entro 5 gg. dall'accadimento e non oltre i termini di consegna, al Committente il quale, previo gli accertamenti del caso, concorderà con la ditta eventuali proroghe; in tal caso non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi altra natura, che non sia l'esonero delle penalità.

Art. 13. Contabilizzazione – Pagamenti

La fatturazione della fornitura avverrà secondo le seguenti modalità:

- 100% dell'importo della singola fornitura di cui allo specifico OdS, all'emissione del bene alla fatturazione da parte del RUP.

L'importo sarà così liquidato:

1. 80% dell'importo della parte imponibile e dell'intera imposta IVA a 60 giorni fine mese data fattura;
2. 20% dell'importo della parte imponibile all'emissione del successivo OdS.

La fattura relativa alla fornitura dell'ultimo contratti applicativo sarà saldata integralmente nel termine di 60 gg fine mese data fattura.

L'importo della singola fattura sarà al netto della ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30 c. 5 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo pari a tutte le ritenute di cui all'art. 30 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 sarà restituito senza interessi e previa fatturazione con la liquidazione finale.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto saranno effettuati da GTT S.p.A. mediante bonifico bancario (ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantirne la tracciabilità) sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dall'Appaltatore presso la Banca ed avente i seguenti dati identificativi: IBAN

La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è (C.F.) nato a (.....) il/...../19..... che si impegna a comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione stessa.

La Società nella persona di con la sottoscrizione del presente contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m.i. l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a GTT S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata.

Tutti i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in presenza di DURC valido riferito al periodo della fattura da saldare.

La Ditta dovrà fornire i dati necessari per la richiesta del DURC che verrà acquisito direttamente da GTT. Nel caso la Ditta, o i suoi subappaltatori/subcontraenti, non forniscano i dati necessari rendendo impossibile a GTT la verifica della posizione contributiva (mediante richiesta del DURC) il pagamento delle fatture sarà sospeso sino alla rimozione di tale causa ostativa.

Art. 14. Collaudi, attività di monitoraggio e test

L'accettazione della Prestazione è subordinata all'esito favorevole delle prove e dei collaudi previsti nel presente articolo.

Sono previsti collaudi e monitoraggi / test finalizzati a valutare le prestazioni complessive della fornitura.

Il Collaudatore, per ogni singola fornitura, attuerà una serie di collaudi a campione del materiale consegnato; tale collaudo è finalizzato alla messa in esercizio del singolo componente nonché alla rispondenza dell'elemento con le specifiche minime di capitolato e dell'offerta tecnica presentata.

L'attività di collaudo consisterà nell'effettuazione di tutte le prove necessarie per l'accertamento dell'idoneità di tutti gli elementi del sistema allo scopo di verificarne il perfetto funzionamento e la piena e completa rispondenza alle caratteristiche prestazionali stabilite, la conformità a tutte le norme indicate o citate o comunque richiamate nel presente Contratto.

Qualora nell'esecuzione di tale collaudo emergessero deficienze o inadempienze o si verificassero anomalie, il Committente procederà a convocare la D.A. come indicato all'art. 11.

L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione relativa agli apparati forniti, le note per l'installazione e rispettiva configurazione, i manuali d'uso e manutenzione, gli elenchi delle parti di ricambio (eventuali) nonché copia delle certificazioni previste dal presente contratto e/o proprie del singolo apparato.

Il collaudo si considera superato con esito positivo se:

- le verifiche sulla rispondenza quantitativa e qualitativa degli elementi forniti sono corrispondenti a quanto richiesto in capitolato e a quanto offerto in fase di gara;
- i test ed il monitoraggio e le prove svolte durante il collaudo hanno dato esito positivo;
- vengono fornite le dichiarazioni degli apparati.

Nel caso di eventuali discrepanze la Committenza si riserva di emettere comunque il collaudo con "riserva", provvedendo alla detrazione di una percentuale del 10% dell'importo pagabile di cui all'art. 13 punto 1. Tale percentuale del 10% sarà pagabile solo a seguito dell'attuazione degli adempimenti prescritti nel verbale di collaudo. Le mancanze riscontrate verranno registrate nel verbale di collaudo individuando nel contempo anche i termini entro cui dovranno essere regolarizzate.

Art. 15. Garanzia

L'Appaltatore garantisce, per ogni contratto applicativo, da qualsiasi difetto di progetto, di materiali o di costruzione o di installazione per il periodo di 24 mesi, salvo miglioramenti offerti in fase di gara, decorrenti dalla data del collaudo favorevole e senza riserva.

L'Appaltatore durante il periodo di garanzia dovrà correggere a propria cura e spese le anomalie constatate dovute in particolare a:

- difetti di fabbricazione;
- vizi di costruzione / installazione.

L'Appaltatore prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso; sono comprese nella garanzia le spese di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno) nonché ogni intervento necessario per rimuovere i difetti riscontrati e per portare la prestazione a rispondere pienamente ai requisiti funzionali e prestazionali di contratto e di capitolato oltre che secondo quanto indicato nell'offerta tecnica del fornitore.

Il periodo d'intervento deve essere compatibile con le esigenze di esercizio del Committente che, se non compatibili con i tempi dell'Appaltatore, di volta in volta saranno definite e assegnate all'atto della richiesta di intervento.

In caso di mancato intervento sarà onere di GTT provvedere direttamente, o mediante personale specializzato, agli interventi necessari per ripristinare le condizioni di funzionamento con l'addebito dei relativi costi, fatta salva l'applicazione delle penali e ogni richiesta di ulteriori danni.

Il regolare collaudo del sistema non esonera comunque il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti o anomalie che non siano emerse al momento della verifica di collaudo, ma vengano in seguito accertate.

Il termine per la denuncia di eventuali vizi / difetti è fissato in 15 giorni lavorativi dalla data di scoperta degli stessi. GTT comunicherà per iscritto a mezzo fax / posta elettronica al fornitore eventuali difetti riscontrati e il fornitore entro 2 giorni naturali consecutivi dalla data di ricezione via fax / posta elettronica della denuncia, sarà tenuto ad intervenire e a ristabilire la funzionalità dell'impianto anche con la sostituzione del componente.

Il fornitore sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ex artt. 102 e ss. D.Lgs. 206/2005.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

Art. 16. Danni

Non ricorre trattandosi di contratto di mera fornitura di beni.

Art. 17. Recesso dal contratto

Il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della fornitura, previo pagamento dei beni acquistati.

Il Committente dovrà comunicare l'esercizio del diritto di recesso fornendo un preavviso non inferiore a 20 gg. all'Appaltatore.

I compensi previsti per l'Appaltatore a seguito dell'esercizio del diritto di recesso si intendono corrisposti a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell'Appaltatore, senza che questi possa domandare altro compenso o indennizzo per qualsiasi somma o titolo o chiedere revisione del compenso stesso.

Art. 18. Contestazioni - Risoluzione del contratto

Art. 18.1 Contestazioni

Il Direttore dell'Esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con la D.A. un processo verbale delle circostanze contestate. In assenza della D.A. il verbale sarà redatto alla presenza di due testimoni ed in questo caso una copia del verbale è comunicata alla D.A. per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell'Esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure, i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Art. 18.2 Risoluzione del contratto

Il Committente può procedere alla risoluzione del contratto con l'Appaltatore, oltre che nelle fattispecie espressamente previste nelle norme di cui al presente Contratto, comunque e sempre per l'ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

In tal caso, il Direttore Lavori avvia il procedimento di contestazione regolato dall'art. 108 comma 3 D. Lgs 50/2016.

Al di fuori di quanto sopra previsto il D.L. qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni di contratto, invia una diffida ad adempiere all'Appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 gg. per l'esecuzione delle prestazioni.

Scaduto il termine di cui sopra e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga G.T.T. risolve il contratto, fatto salvo il pagamento delle penali.

Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che consente al Committente la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 C.C.), oltre alle fattispecie espressamente indicate nel presente Contratto, le seguenti fattispecie:

- frode nell'esecuzione della prestazione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o altra procedura concorsuale e sempre che non si applichi l'articolo 110 comma 3 e sgg D. Lgs 50/2016;
- irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- applicazione di una misura di prevenzione di cui alla normativa antimafia ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016;
- tutti gli altri casi di cui all'art. 108 comma 1 D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni di cui al presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 19. Giurisdizione e foro competente

Tutte le controversie inerenti il presente contratto saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale.

Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.
Il Foro competente in via esclusiva è quello di Torino.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20. Tutela di brevetti e privative

È fatta salva l'eventuale tutela di brevetti e diritti di privativa industriale.

Per quanto riguarda l'hardware e il software si conviene che il titolare del medesimo rimane l'Appaltatore che consente sin d'ora al Committente la piena disponibilità, in perpetuo e senza oneri, del diritto di utilizzare lo stesso per qualsivoglia uso inerente l'oggetto del presente appalto ivi compresa l'ipotesi della risoluzione del contratto con l'Appaltatore nonché con riferimento ai successivi aggiornamenti nonché l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 64 bis e ss. della L. n° 633/41 s.m.i.

Il Committente è manlevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi in conseguenza delle attività dell'Appaltatore.

Art. 21. Obbligo di riservatezza

L'Appaltatore dovrà garantire l'assoluta riservatezza delle informazioni e dei dati relativi al Committente di cui verrà in possesso e/o a conoscenza in dipendenza del contratto.

La violazione di tale obbligo, oltre a comportare la facoltà del Committente di risolvere il contratto determinerà il diritto del Committente di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore con conseguente risarcimento del danno indipendentemente dall'applicazione delle penali contrattuali. Il Committente avrà, in ogni caso, diritto di esser tenuto indenne dall'Appaltatore da ogni richiesta risarcitoria derivante dalla violazione del suddetto obbligo di segretezza.

Art. 22. Trattamento fiscale

Ai fini fiscali le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi di legge.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committente.

L'Appaltatore dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto per l'esecuzione della Prestazione di cui al presente Atto, viene effettuato nell'esercizio d'impresa, giusta l'art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e lo stesso soggetto passivo per quanto concerne l'IVA.

Art. 23. Cessione Contratto

Non è ammessa la cessione del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

L'Appaltatore

.....

Il Committente

.....

PARTE II

SPECIFICHE TECNICHE

CAPO I

APPARATI AUTOMOTIVE

Art. 1. Specifiche tecniche

Art. 1.1 Telecamere D/N IP automotive/railway

SPECIFICHE TECNICHE MINIME


Le telecamere da interno connesse al sistema di videosorveglianza dovranno essere basate su tecnologia IP (Network Camera). Dovranno essere adatte all'installazione in ambienti interni, ed in grado di garantire la visione diurna e notturna. I video dovranno essere prodotti in modo progressivo con flussi video multipli H.264 e Motion JPEG.

Le principali caratteristiche tecniche/prestazionali dovranno essere:

- telecamera tecnologia IP;
- installazione a soffitto o a parete; nella fornitura sono ricompresi tutti gli accessori necessari per tali tipi di installazione (bracci, supporti, ecc.);
- ottica orientabile in due dimensioni;
- tipologia del tipo mini dome con custodia antivandalo e antimanomissione (IK9);
- controlli hardware accessibili esclusivamente da sistemi di serraggio attuabili solo con opportuni strumenti dedicati;
- sensore CMOS 1/3";
- risoluzione min. WXGA 1280 x 800 px (HD);
- 25 fps;
- DC-iris o similare,
- alimentazione PoE;
- compensazione del controluce (Back Light Compensation / Wide Dynamic Range);
- luminosità minima 0,02 lux B/W; 0,1 lux colori;
- compressione video H.264 e MJPEG in scan progressivo;
- streaming video molteplici e configurabili individualmente per tipo di compressione, frequenza fotogrammi e qualità di compressione per l'ottimizzazione della banda occupata;

- impostazioni immagine configurabili per: compressione, rotazione area 0°-90°-180°-270°, compensazione per retroilluminazione, colore/bianco e nero, bilanciamento del bianco, luminosità, contrasto e nitidezza;
- sovrapposizione testo, data e ora;
- caratteristiche network: accesso su interfaccia web protetto da password per utenti e gruppi di utenti, generazione log degli accessi, configurazione Ipv4/v6, http, https, ftp, sftp, smtp, snmp, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP;
- corpo telecamera minidome IP54 con temperature ambientali d'esercizio comprese nel range -20° ÷ +60°C;
- cavo interconnessione terminato con connettori M12 4-poli femmina;
- illuminatori IR integrati;
- certificazione di conformità a standard EN 50155.

Gli apparati forniti dovranno poter garantire la massima flessibilità per l'installazione ed in particolare saranno apprezzate soluzioni che consentano di sfruttare l'attuale predisposizione in termini di forometrie (vedasi esempio esemplificativo di soluzione tecnica).



Saranno inoltre apprezzate in sede di valutazione tecnica dell'offerta le seguenti caratteristiche:

- risoluzione uguale o superiore a fullHD (1920x1080 pixels);
- custodia resistente ad agenti chimici per tutela da atti vandalici e pulizia ordinaria.

CAPO II

APPARATI PER PARCHEGGI E COMPENSORI

Art. 2. Specifiche tecniche

Art. 2.1 Telecamere D/N IP per interno

SPECIFICHE TECNICHE MINIME

Le telecamere da interno connesse al sistema di videosorveglianza dovranno essere basate su tecnologia IP (Network Camera). Dovranno essere adatte all'installazione in ambienti interni, ed in grado di garantire la visione diurna e notturna. I video dovranno essere prodotti in modo progressivo con flussi video multipli H.264 e Motion JPEG.

Le principali caratteristiche tecniche/prestazionali dovranno essere:

- telecamera tecnologia IP;
- installazione a soffitto o a parete; nella fornitura sono ricompresi tutti gli accessori necessari per tali tipi di installazione (bracci, supporti, ecc.);
- tipologia del tipo mini dome con custodia antivandalo e antimanomissione (IK10);
- controlli hardware accessibili esclusivamente da sistemi di serraggio attuabili solo con opportuni strumenti;
- sensore CMOS 1/3";
- risoluzione min. WXGA 1280 x 800 px (HD);
- 25 fps;
- DC-iris o similare,
- alimentazione PoE;
- compensazione del controluce (Back Light Compensation / Wide Dynamic Range);
- lenti Varifocal 2.8 – 8 mm;
- luminosità minima 0,02 lux B/W; 0,1 lux colori;
- compressione video H.264 e MJPEG in scan progressivo;
- streaming video molteplici e configurabili individualmente per tipo di compressione, frequenza fotogrammi e qualità di compressione per l'ottimizzazione della banda occupata;
- impostazioni immagine configurabili per: compressione, rotazione area 0°-90°-180°-270°, compensazione per retroilluminazione, colore/bianco e nero, bilanciamento del bianco, luminosità, contrasto e nitidezza;

- sovraimpressione testo, data e ora;
- maschera di privacy configurabile;
- funzioni di video motion-detection e allarme antimanomissione;
- caratteristiche network: accesso su interfaccia web protetto da password per utenti e gruppi di utenti, generazione log degli accessi, configurazione Ipv4/v6, http, https, ftp, sftp, smtp, snmp, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP.
- corpo telecamera minidome IP54 con temperature ambientali d'esercizio comprese nel range -10° ÷ +50°C;
- apparato conforme a standard ONVIF, PSIA e completamente integrabile su piattaforma Milestone System Xprotect Enterprise.

Saranno inoltre apprezzate in sede di valutazione tecnica dell'offerta le seguenti caratteristiche:

- grado di protezione superiore a IP 54;
- risoluzione uguale o superiore a fullHD (1920x1080 pixels);
- strumenti di focus remoto (regolazione ottica di fuoco e zoom remoti);
- ottica intercambiabile;
- illuminatori IR integrati.

Art. 2.2 Telecamere D/N IP per esterno

SPECIFICHE TECNICHE MINIME

Le telecamere per esterno connesse al sistema di videosorveglianza dovranno essere basate su tecnologia IP (Network Camera). Dovranno essere adatte all'installazione in ambienti esterni (grado minimo IP 66) ed in grado di garantire la visione diurna e notturna. I video dovranno essere prodotti in modo progressivo con flussi video multipli H.264 e Motion JPEG.

- telecamera tecnologia IP;
- installazione a soffitto, parete o su palo mediante braccio corredato da opportuni accessori; nella fornitura sono ricompresi tutti gli accessori necessari per tali tipi di installazione (bracci, supporti, ecc.);
- sensore CMOS 1/3";
- risoluzione min. WXGA 1280 x 800 px (HD);
- 25 fps;
- DC-iris o similare,
- alimentazione PoE;
- compensazione del controluce (Back Light Compensation / Wide Dynamic Range);

- lenti Varifocal 2.8 - 12 mm;
- luminosità minima 0,02 lux B/W; 0,1 lux colori;
- compressione video H.264 e MJPEG in scan progressivo;
- streaming video molteplici e configurabili individualmente per tipo di compressione, frequenza fotogrammi e qualità di compressione per l'ottimizzazione della banda occupata;
- impostazioni immagine configurabili per: compressione, rotazione area 0°-90°-180°-270°, compensazione per retroilluminazione, colore/bianco e nero, bilanciamento del bianco, luminosità, contrasto e nitidezza;
- sovrapposizione testo, data e ora;
- maschera di privacy configurabile;
- funzioni di video motion detection e allarme antimanomissione;
- caratteristiche network: accesso su interfaccia web protetto da password per utenti e gruppi di utenti, generazione log degli accessi, configurazione IPv4/v6, http, https, ftp, sftp, smtp, snmp, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP;
- corpo telecamera tipo bullet IP 66 con temperature ambientali d'esercizio comprese nel range -20° ÷ +50°C antivandalo e antimanomissione (IK10);
- controlli hardware accessibili esclusivamente da sistemi di serraggio attuabili solo con opportuni strumenti dedicati;
- apparato conforme a standard ONVIF, PSIA e completamente integrabile su piattaforma Milestone System Xprotect Enterprise.

Saranno inoltre apprezzate in sede di valutazione tecnica dell'offerta le seguenti caratteristiche:

- risoluzione uguale o superiore a fullHD (1920x1080 pixels);
- strumenti di focus remoto (regolazione ottica di fuoco e zoom remoti);
- ottica intercambiabile;
- illuminatori IR integrati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino,

L'Appaltatore

.....